

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TREVISO – Via Verdi 18  
TEL. 0422 5596 + 21-12-10-20-19 - FAX 0422 559618  
SITO WEB: [www.ordineavvocatitrevise.it](http://www.ordineavvocatitrevise.it)

Prot. n. 1360

Treviso, lì 22/09/2014

**CIRCOLARE N. 16/2014**

**A tutti gli Avvocati**  
**Loro sedi**

**A tutti i Praticanti Abilitati**  
**Loro sedi**

**CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC**

## DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132 MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Si informano gli iscritti che il nuovo decreto legge n. 132/2014 varato dal Governo ha introdotto importanti modifiche al codice di procedura civile.

In particolare, ad un primo e sommario esame, si segnalano per la loro importanza le seguenti disposizioni:

- Capo I - trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti;
- Capo II - procedura di negoziazione assistita da un avvocato:
  - art. 2: Convenzione di negoziazione
  - art. 3: Improcedibilità
  - art. 4: Non accettazione dell'invito e mancato accordo;
  - art. 5: Esecutività dell'accordo raggiunto e trascrivibilità;
  - art. 6: negoziazione in diritto di famiglia;
  - art. 7: negoziazione nel diritto del lavoro;
  - art. 8: interruzione prescrizione e decadenza;
- Capo III: art. 12: semplificazioni in diritto di famiglia;
- Capo IV: altre misure
  - art. 14: mutamento del rito;
  - art. 15: dichiarazione rese al difensore;
  - art. 16: riduzione sospensione feriale;
  - art. 17: interessi moratori;
  - art. 18: iscrizione a ruolo del processo esecutivo;
  - art. 19: misure per rendere più efficace il processo esecutivo.

Ad una prima lettura del testo del decreto legge uno dei dati che balzano all'occhio sono le tempistiche della entrata in vigore delle varie norme ivi contenute. Quasi ogni articolo o sezione di articoli prevede una autonoma entrata in vigore, a derogare alla entrata in vigore generale del decreto legge, che è prevista all'ultimo articolo, l'art. 23, il quale così dispone: "*Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale*", alias il 13/9/2014.

Di seguito un breve schema riassuntivo delle varie previsioni di vigenza.

- **Entrata in vigore il 13 settembre (norma generale)**

Entrano in vigore immediatamente:

- a) la norma riguardante il **trasferimento in sede arbitrale** di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria (art. 1). Si tratta di possibilità data alle parti e non ha carattere cogente.
- b) la norma riguardante le "**dichiarazioni rese al difensore**" (art. 15). Quest'ultima norma aggiunge l'art. 257-ter al codice di procedura civile e prevede:

*«257-ter (Dichiarazioni scritte)*

*La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.*

*Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».*

La modifica è rilevante e tesa a cambiare radicalmente l'approccio alle modalità istruttorie delle cause civili, se si pensa che fino ad oggi per l'avvocato era considerato più che sconveniente il parlare con un testimone.

- **Entrata in vigore il primo gennaio 2015**

Solo dal prossimo anno si applicherà la disposizione sulla sospensione feriale dei termini (e ferie dei magistrati). Secondo l'art. 16, comma 3, "acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015". La sospensione feriale dei termini pertanto non partirà dal 1° agosto del prossimo anno, ma dal 6 agosto del 2015, per poi finire il giorno 31 agosto. Si tratta di 25 giorni di sospensione feriale invece che il mese e mezzo a cui si era abituati.

Per ogni altra previsione non vi è la possibilità di preventivare la data precisa di entrata in vigore poiché la vigenza dipende dalla **data di entrata in vigore della legge di conversione**. In particolare:

- ***Entrata in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto***

1. per la **separazione consensuale, divorzio** e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio **innanzi all'ufficiale dello stato civile** (art. 12). Una vera rivoluzione: i coniugi senza figli o con figli non autosufficienti potranno separarsi direttamente in comune;
2. per le "modifiche al regime della **compensazione delle spese** (art. 13). Una specificazione che va a dare maggior serietà all'art. 92 sulla soccombenza alle liti, ma che di fatto non fa che accogliere giurisprudenza costante della corte di cassazione sul punto;
3. per il "Passaggio **dal rito ordinario al rito sommario** di cognizione" (art. 14). Si dovrà attendere per vedere trasferite le cause con istruttoria semplice;
4. per la previsione di un **nuovo saggio degli interessi legali moratori** (art. 17) che renderà punitivo il ritardo nei pagamenti anche nelle controversie tra non professionisti (o professionista e consumatore); limite invece previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 231/2002;
5. per le nuove **modalità di "Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione"** (art. 18 - nuovo 492-bis c.p.c.) che si applicheranno ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione decreto-legge 132/14;
6. la "**Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare**" (art. 19) che costituisce una delle più interessanti novità delle nuove disposizioni;
7. i provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione (nuovo art. 609 c.p.c.);
8. la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalita' telematiche (155-ter delle disp. att. c.p.c.);
9. le modalita' di accesso alle banche dati (155-quater delle disp. att. c.p.c.);
10. l'esecuzione presso terzi.

- ***Entrata in vigore decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto***

1. le disposizioni relative alla **negoziazione assistita**;
2. il nuovo sistema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e
3. il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalita' telematiche (anche se, per quest'ultimo, si dovrà attendere la pubblicazione di alcuni decreti attuativi).

Il Presidente  
Avv. Paolo De Girolami